



## **STATUTO C.R.A.L. a.l.**

### **“CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI DELLE AUTONOMIE LOCALI”**

#### **ART. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita l'Associazione ricreativa e culturale denominata “Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori delle Autonomie Locali”.

Il presente Statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n.106 del 06/06/2016 e del D. Lgs 117/2017 Il “Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori delle Autonomie Locali” assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo “**APS**” diventerà parte integrante della denominazione sociale della Associazione.

#### **ART. 2 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, nelle modalità previste nel presente Statuto.

#### **ART. 3 – SEDE LEGALE**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova.

#### **ART. 4 - PRINCIPI E SCOPI DI INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha fini di lucro, è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.

La associazione per raggiungere gli scopi sociali opererà per:

- a) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- b) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiati quelle suscettibili di più larga partecipazione dei soci ed in particolare esercitare, in via principale, attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione si può affiliare ad associazioni di secondo livello e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli, anche aziendali, o associazioni con gli stessi scopi sociali.

## **ART. 5 -SOCI**

Possono essere Soci dell'associazione tutte le persone residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Gli aspiranti Soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I sopra citati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale e resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di Soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri.

Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, dei bilanci e dei regolamenti.

I Soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

## **ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

L'appartenenza all'associazione implica per i soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno diritto di:

- A) Frequentare i locali, usare le attrezzature messe a disposizione dell'associazione;

B) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;

C) Possono altresì partecipare alle attività dell'associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;

D) Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'impegno dei Soci è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salvo eventuali dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 31 Ottobre di ogni anno solare, con decorrenza dal 1° Gennaio successivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione come stabilita al Consiglio Direttivo, all'osservanza del presente statuto, del regolamento e, in generale, delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Sono tenuti altresì a mantenere un contegno corretto improntato ad uno spirito associativo, rispondendo in proprio per eventuali danni causati alle strutture dell'associazione ovvero in uso alla stessa.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **ART. 7 – MODALITA' DI ISCRIZIONE**

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verificano una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 8.

#### **ART. 8 - ESPULSIONE O RADIAZIONE**

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

A) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

B) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

C) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere al provvedimento al Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 9 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;
- Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
- Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017);
- Il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 10 -ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione.

In particolari circostanze – adeguatamente motivate – è possibile convocare le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in videoconferenza.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. Essa è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta tra i Soci un segretario verbalizzante, e, all'occorrenza, due scrutatori.

##### L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca il Collegio dei Probiviri e, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo;
- Approva il bilancio consuntivo;
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Provvede alla nomina della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- Delibera su tutte le questioni poste – su richiesta del Consiglio Direttivo – all'ordine del giorno.

##### L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci il segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati in regola con la quota associativa.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a

maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve aver luogo in altro giorno successivo alla prima convocazione.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno il 30% dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto previsto dal successivo art. 21 del presente Statuto. La seconda convocazione può avere luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le delibere assembleari oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dell'assemblea dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

#### **ART. 12 - VOTAZIONI**

Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti.

Possono partecipare con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare al massimo tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Per dare a tutti gli aventi diritto la possibilità di prendere parte alla votazione può essere utilizzato - su decisione del Consiglio Direttivo - l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica le cui modalità saranno disciplinate dal Regolamento esecutivo dello Statuto.

#### **ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 9 soci che prendono la veste di consiglieri e si rinnova ogni quattro anni, salvo i casi di scioglimento anticipato. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente che nomina un

segretario verbalizzante.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- E' responsabile della gestione amministrativa;
- Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- Redige ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Promuove le iniziative e le attività del C.R.A.L. a.l. e gestisce tutte le questioni di carattere generale e particolare;
- Provvede alla gestione delle iniziative e delle attività sociali, autorizzando le relative entrate; autorizza le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli di bilancio preventivo;
- Decide sull'utilizzo di eventuali residui di bilancio;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- Elege il Presidente nella sua prima riunione successiva al rinnovo delle cariche.

La convocazione del C.D. è indetta con un preavviso di almeno 5 giorni e deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno. La convocazione verrà affissa alla bacheca nei locali della sede sociale ed inviata ai componenti del direttivo mediante messaggistica elettronica.

I Consiglieri che non intervengano, senza valido motivo, a tre sedute decadono dalla carica.

#### **ART. 14 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- Ha la legale rappresentanza dell'associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale;
- Rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- Convoca il Consiglio Direttivo;
- Presiede e convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- Cura l'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo.;
- Stipula gli atti inerenti all'attività del Circolo;
- Firma i mandati di pagamento;
- Mantiene i contatti con le associazioni del tempo libero ed esplica le funzioni inerenti le pubbliche relazioni;
- Può delegare al Vice Presidente alcune funzioni;
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un Consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo;

#### **ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 16 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei soci.

Al Collegio dei probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo. I componenti di questo Collegio decidono, senza formalità alcuna, quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio

stesso. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese a maggioranza e possono essere impugnare davanti all'Assemblea.

Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

#### **ART. 18 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e risorse comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 19 - RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- f) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- h) donazioni e lasciti testamentari

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **ART. 20 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Il rendiconto economico-finanziario e la relazione sociale comprende l'esercizio sociale

dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e da questa approvato.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea e inviato al RUNTS entro il 30/06. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

## **ART. 21 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

## **ART. 22 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **ART. 23 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO**

Potrà essere successivamente approvato un Regolamento di esecuzione che dovrà disciplinare, nel dettaglio, l'esecutività del presente Statuto, in conformità alla disciplina del terzo settore.

## **ART. 24 – NORMA TRANSITORIA**

L'attuale Collegio Sindacale – nominato dall'Assemblea dei Soci – eserciterà le sue funzioni fino alla data del prossimo rinnovo degli Organi elettivi.

## **Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto 117/2017 e per quanto non previsto, ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il Segretario

Il Presidente